



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N° 114/2019

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTO** Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327;
- VISTA** La propria ordinanza n. 98/2008 in data 12 agosto 2008 – Porto di Civitavecchia. Disciplina in materia di conferimento dei rifiuti da parte delle navi (D.Lgs. n. 182, del 24.6.2003);
- VISTA** La propria ordinanza 14/03 in data 31 marzo 2003 e ss.mm. e ii., con la quale è stato approvato “REGOLAMENTO DI SICUREZZA, DI POLIZIA PORTUALE E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO E DELLA RADA DI CIVITAVECCHIA”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003 – “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTA** la circolare n. GAB/2004/2181/B01 in data 09.03.2004, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte con il Decreto Legislativo n.182/2003 sopraccitato e con la legge n. 47 del 27 febbraio 2004;
- VISTO** Il piano di raccolta rifiuti prodotti a bordo delle navi – approvato con decreto n.22 del 16 febbraio 2017 – del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
- VISTA** La Circolare n. RAM/1758/2/2019 in data 24 giugno 2019 – disciplina del “Sewage” prodotto dalle navi –
- VISTA** L’ordinanza n.96/2017 in data 05 luglio 2017 con la quale è stato approvato “*Il regolamento di utilizzo del sistema PMIS 2 nel porto di Civitavecchia*”;
- VISTI** Gli articoli 59, 60, 78, 85, 86, 87, 88 e 524 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) approvato con DPR 15.02.1952 n° 328 e successive modifiche e integrazioni

ORDINA

Articolo 1

All'articolo 4 (Divieti) dell'ordinanza n.14/2003 in data 31.03.2003 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, citata in premessa, il sesto alinea è così modificato:

- scaricare acque di scarico (sewage), in porto e nella rada, ad eccezione di quelle navi che sono equipaggiate con impianto di trattamento pienamente operativo ed efficiente di cui alla regola 9.1.1. dell'annesso IV della Convenzione Marpol, e a condizione che non si determinino le condizioni negative (produzione di solidi galleggianti o decolorazione delle acque circostanti) previste nella Regola 11.1.2.2 del citato Annesso IV;

Articolo 2

L'articolo 83 (Norme generali) dell'ordinanza n.14/2003 in data 31.03.2003 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, citata in premessa, è così modificato:

Ferme restando le disposizioni delle vigenti Convenzioni internazionali, delle leggi e delle ordinanze del l'Autorità Marittima in materia, è fatto assoluto divieto a tutte le navi e galleggianti, , di versare idrocarburi, residui di prodotti petroliferi, acque di lavaggio, morchie, zavorre e simili comunque contenenti tali residui, nelle acque del porto di Civitavecchia.

Civitavecchia, 16 LUG, 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo LEONE
firma apposta digitalmente
art. 21 del d.lgs. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VINCENZO LEONE
In Data/On Date:
martedì 16 luglio 2019 14:56:02